



LICEO
PARINI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



L I C E O
P A R I N I

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSE

Il Regolamento d'Istituto del Liceo Classico Statale "G. Parini" si rifà – anche per quanto di seguito non espressamente riportato – allo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria* (D.P.R. 24/6/98 n. 249) nonché al Regolamento recante modifiche a detto *Statuto* cioè al D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Dello Statuto recepisce il criterio generale per cui *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica ... [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.*

Il regolamento prevede che i diritti e i doveri degli Studenti siano noti a tutti i soggetti interessanti (Docenti, Studenti, Genitori) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti – ciascuno con le prerogative e le responsabilità del proprio ruolo – possano partecipare alla vita della scuola.

Per quanto concerne la notorietà del presente Regolamento, esso è a disposizione di quanti, Genitori e Studenti, ne facciano richiesta nell'ambito del processo di orientamento alla scelta della scuola superiore. Viene consegnato a tutti gli Studenti all'atto della prima iscrizione al Liceo. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell'anno scolastico. A motivo dell'ampia diffusione preventiva del presente Regolamento e del metodo democratico con il quale viene elaborato e periodicamente rinnovato, l'iscrizione al Liceo Classico Statale "G. Parini" ne presuppone la dettagliata conoscenza e la sua accettazione integrale.

I genitori che iscrivono i loro figli al Liceo Classico Statale "G. Parini" accettano in particolare il **principio del risarcimento del danno (anche collettivo** in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico ai loro figli imputabili. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. Contemporaneamente, l'accettazione dell'iscrizione vale come preventiva liberatoria dell'Istituto sotto l'aspetto della responsabilità penale della Scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), in vece, la Scuola ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 1. 1

Diritti degli studenti. Gli Studenti hanno diritto a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es.: strumentazioni tecnologiche, laboratori) sia nel campo educativo -didattico (es.: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo, e svantaggio) sia nella sfera del benessere psicofisico (es.: salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).



L I C E O
P A R I N I

- Art. 1. 2** Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste nella successiva parte seconda.
- Art. 1. 3** Gli Studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico.
- Art. 1. 4** Gli Studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività elettive facoltative offerte dalla Scuola.
- Art. 1. 5** Tutti gli Studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
- Art. 1. 6** Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica si fa riferimento alla Circolare Ministeriale del 9 maggio 1991.
- Art. 1. 7** Le assemblee studentesche, generali o parziali, si svolgono secondo le norme previste dagli artt. 12, 13 e 14 del T.U.
- Art. 1. 8** Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, che il Consiglio di Istituto abbia approvato, gli Studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della Scuola, fuori dell'orario delle lezioni, secondo preventivo accordo con il Preside, e comunque in un'aula dove svolgere le attività secondo le obiettive disponibilità dell'Istituto, in base ad una regolamentazione del suo uso.
- Art. 1. 9** Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche agli Studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari. Esse vengono esaminate – ed eventualmente approvate – dal Consiglio di Istituto, il quale può anche farle proprie nel caso rivestano particolare interesse.
- Art. 1. 10** Ogni alunno e ogni aggregazione di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative attraverso manifesti, datati e firmati, affissi negli spazi a ciò destinati. I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli Studenti.
- Art. 1. 11** Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi Organi ed approvate dal Consiglio di Istituto, con una maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

DOVERI DEGLI STUDENTI

- Art. 2. 1** **Doveri degli studenti.** Gli studenti a scuola hanno il **dovere generale di rispettare se**



L I C E O
P A R I N I

stessi, gli altri, le cose proprie ed altrui: il Liceo "Parini" è un'istituzione pubblica, patrimonio a noi tramandato da chi lo ha frequentato precedentemente e che gli Studenti, con le altre componenti scolastiche, si impegnano a consegnare ai futuri Studenti del Liceo stesso in modo integro e possibilmente arricchito.

Art. 2. 2 Gli Studenti sono **tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere puntualmente gli impegni scolastici e di studio, rispettare l'orario di inizio delle lezioni, minimizzare il numero di assenze, ritardi e permessi di uscita anticipata o entrata posticipata** per non perdere parti importanti del processo educativo.

Art. 2. 3 Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Art. 2. 4 Gli Studenti mantengono rispettoso e corretto comportamento nei confronti del Preside, dei Docenti, dei Non-Docenti e dei compagni di studio, e fanno uso adeguato degli oggetti – di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell'Istituto.

Art. 2. 5 Gli Studenti si comportano in modo disciplinato in occasione del cambio dell'ora, durante l'intervallo, nel trasferimento in aule speciali o in palestra, e collaborano, qualora fosse loro richiesto di svolgere studio individuale in caso di assenza di un Docente e non essendoci altra disponibilità di supplenza.

Art. 2. 6 Gli Studenti condividono la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente avendone cura e non arrecando danni al patrimonio scolastico; rispettano quindi arredi (banchi, sedie, cattedre), strumenti (computer ecc), strutture (**l'ascensore può essere utilizzato solo dagli Studenti aventi diritto**), macchinari, pareti, bagni del Liceo. In particolare essi potranno essere chiamati a rispondere in proprio di danneggiamenti, vandalismi e rotture a loro imputabili.

Art. 2. 7 **Gli studenti rispettano il divieto di fumo nell'edificio scolastico**, in quanto Legge dello Stato Italiano: L. 584/1975 e D.P.M.C. 14 dicembre.

Art. 2. 8 Gli Studenti devono preventivamente informarsi degli orari di Segreteria Didattica, Vice-presidenza e Presidenza, rispettandoli con attenzione.

Art. 2. 9 **Gli Studenti devono mantenere informati i genitori sulla loro partecipazione alla vita scolastica, sulla loro condotta e sul loro profitto.**



L I C E O
P A R I N I

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PRINCIPI

- Art. 3. 1. a** Il processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
- Art. 3. 1. b** La responsabilità disciplinare è personale.
- Art. 3. 1. c** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni
- Art. 3. 1. d** ... omissis...
- Art. 3. 1. e** ... omissis...
- Art. 3. 1. f** I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Art. 3. 1. g** Lo studente può chiedere di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
- Art. 3. 1. h** Nei periodi di allontanamento dello Studente viene attivato, per quanto possibile, un rapporto con lo Studente stesso e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

PRESCRIZIONI

- Art. 3. 2. a** E' istituito il Libretto dello Studente. Esso costituisce documento interno di certificazione di appartenenza all'Istituto. Esso andrà restituito in caso di trasferimento, ritiro o cessazione di frequenza per qualsivoglia motivo.
- Art. 3. 2. b** **Gli alunni devono essere presenti in aula entro l'orario di inizio delle lezioni**, che viene comunicato all'inizio di ogni anno; **i cancelli verranno aperti 10 minuti prima.**
- Art. 3. 2. c** L'entrata in ritardo o l'uscita anticipata sarà autorizzata, di norma, solo con il presupposto della **partecipazione ad almeno tre ore di lezione**. Gli alunni che, in orario di lezione, legittimati a lasciare la classe, non escono dalla Scuola, devono recarsi nei locali appositamente loro assegnati.
- Art. 3. 2. d** **Durante gli intervalli è vietato lasciare la Scuola.**



L I C E O
P A R I N I

-
- Art. 3. 2. e** La Biblioteca è aperta agli Studenti dal Lunedì al Sabato escluso, dalle ore 08.00 alle 14.00. Un apposito Regolamento disciplina la consultazione e il prestito dei libri
- Art. 3. 2. f** Il Bar apre alle ore 07.50. L'accesso agli Studenti è consentito durante l'intervallo o in qualsiasi altro momento con l'autorizzazione del Docente. Da ogni classe tuttavia non potrà allontanarsi più di un allievo per volta.
- Art. 3. 2. g** L'accesso al cortile con gli autoveicoli è riservato al personale docente e non docente. Gli studenti possono parcheggiare biciclette e motorini negli spazi appositamente contrassegnati. I veicoli parcheggiati abusivamente possono essere rimossi.
- Art. 3. 2. h** Ai cortili si può accedere solo agli intervalli. **E' comunque vietato, per motivi di sicurezza, il gioco del calcio.**
- Art. 3. 2. i** **Nella Scuola vige il DIVIETO DI FUMARE. I trasgressori possono essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, ma anche a sanzioni disciplinari.**

SANZIONI

- Art. 3. 3** **Sanzioni.** In conformità a quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e della sua rivisitazione operata dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, si richiamano testualmente le seguenti statuizioni: art. 4. 2 : "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale, ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"; art. 4. 3: "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto"; art. 4. 5: "...Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica".
- Precisazione su Sanzioni ed Allontanamento dalla Comunità Scolastica** in base a D.P.R. n. 235/07, art. 1 n. 6, 7, 8, 9, che si riportano qui di seguito:
1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità Scolastica sono adottati dal **Consiglio di Classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio di Istituto** (n. 6).
 2. Il temporaneo allontanamento dello Studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari **per periodi non superiori a quindici giorni** (n. 7).
 3. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali, la Scuola promuove un



percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella Comunità Scolastica (n. 8).

4. L'allontanamento dello Studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi **reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal numero 2, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del numero 3 (n. 9).

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono:

Art. 3. 3. a) Ammonizione privata in Classe: questa può essere orale o scritta. L'ammonizione per iscritto sul Diario di Classe a giudizio dell'insegnante può non essere portata all'Ufficio di Presidenza per la controfirma del Preside o di un suo Delegato. L'ammonizione per iscritto controfirmata dal Preside o da un suo Delegato e timbrata ha un maggior peso di quella precedente, in sede di assegnazione del voto di condotta, e solo in presenza di almeno due di tali note per quadrimestre può essere assegnato il voto di condotta ... omissis ...

Art. 3. 3. b) Allontanamento temporaneo dalla Classe: Di competenza del Docente nel caso in cui il comportamento riprovevole dello Studente impedisca il regolare svolgimento delle lezioni, con eventuale invio dello Studente all'Ufficio di Presidenza. Lo Studente deve sempre essere accompagnato.

Art. 3. 3. c) Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a tre giorni per fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni, senza menzione sulla pagella.

Art. 3. 3. d) Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a cinque giorni per violazioni dello Statuto o del Regolamento di Disciplina, con menzione della sospensione sulla pagella.

Art. 3. 3. e) Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a quindici giorni per fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento delle lezioni, con menzione di sospensione sulla pagella

Art. 3. 3. f) Specchio riassuntivo delle sanzioni

	TIPO DI MANCANZA	ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE	SANZIONE
a)	mancanze ai doveri scolastici	Insegnante	Ammonizione verbale
b)	negligenza abituale	Insegnante / Preside	Ammonizione scritta
c)	reiterazione ipotesi "a"	Insegnante / Preside	Ammonizione scritta



L I C E O
P A R I N I

d) fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 3 giorni
e) violazioni dello Statuto o del Regolamento d'Istituto	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 5 giorni
f) fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento delle lezioni	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 15 giorni
g) reati	Consiglio di Classe	Allontanamento dalla Comunità Scolastica (in presenza di reati e mai per demeriti scolastici) per durata definita e commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo

Art. 3.3.1 **Recidiva.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 dello Statuto, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art. 9-bis D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.2 **Prova dei fatti addebitati** Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (art. 9-ter D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.3 **Diritto di iscrizione in altro istituto.** Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso Studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo Studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 10 D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.4 **Infrazioni commesse durante Esami** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 11 D.P.R. 235/07).

Art. 3.4 **Risarcimento per danni.** Il presente Regolamento recepisce la delibera n. 341 / 11 dicembre 1991 del Consiglio Scolastico Provinciale di Milano, che qui di seguito si riporta:
... *omissis* ...

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risar-



L I C E O
P A R I N I

cire il danno.

2. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.
3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate nel punto 4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.
4. Se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'Atrio o l'Aula Magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.
5. E' compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli Studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.
6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia – se possibile – attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole *restituzioni in pristino* come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli Studenti che si rendano a ciò disponibili sotto la vigile direzione di personale docente e non docente.

IMPUGNAZIONI E ORGANI DI GARANZIA

Art. 4 **Impugnazioni e Organi di Garanzia.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un Rappresentante eletto dagli Studenti, da un rappresentante eletto dai Genitori, da un rappresentante non-Docente eletto dal personale non-Docente. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e rimane in carica per un anno scolastico (art. 2.1 D.P.R. 235/07).

Art. 4. 1 **Interpretazione del Regolamento di Disciplina** L'Organo di Garanzia di cui all'art. 4 decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (art. 2. 2 D.P.R. 235/07).

Art. 4. 2 **Organo di Garanzia Regionale** Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti o da



L I C E O
P A R I N I

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, composto da due Studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre Docenti e da un Genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo Delegato (art. 2.3 D.P.R. 235/07).

Art. 4.3 **Modalità operative dell'Organo di Garanzia Regionale** L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (art. 2.4 D.P.R. 235/07).

Art. 4.4 **Termini previsti per le operazioni dell'O.G.R.** Il parere di cui all'art. 4.3 del presente Regolamento è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Organo di cui all'art. 4.2 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 2.5 D.P.R. 235/07).

Art. 4.5 **Durata dell'Organo di Garanzia Regionale.** L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici (art. 2.7 DPR 235/07).

Art. 4.6 **Abrogazione della precedente normativa in tema di sanzioni** A norma del regolamento recante lo statuto degli Studenti (DPR n. 249 del 24/6/98) è abrogato il capo III del R.D. 4/5/1925 n. 653, e a norma del D.P.R. n. 275 dell'8/3/99, art. 17 è abrogato l'art. 328 T.U. nei commi 2, 3, 4, 5, 6.

MODIFICHE ALLE NORME REGOLAMENTARI

Art. 5 **Modifiche al presente Regolamento.** Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Consiglio di istituto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'

Art. 6 **Patto Educativo di Corresponsabilità** Nell'ambito delle prime due settimane di inizio dell'attività didattica i Docenti Coordinatori di ciascuna Classe, avvalendosi dell'aiuto e delle competenze di tutti i loro Colleghi, illustreranno agli Studenti il regolamento di Disciplina nel contesto del P.O.F. e della normativa scolastica, richiedendo a ciascuno Studente ed ai loro genitori la sottoscrizione del modulo recante la Dichiarazione di ac-



L I C E O
P A R I N I

cettazione e conoscenza di un patto Educativo di Corresponsabilità ex art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235.

INFRAZIONI INFORMATICHE

Art. 7

L'infrazione commessa per via informatica (siti vari, Face-Book, forum e assimilati) ai danni dell'istituzione scolastica nel suo complesso o di chi vi appartenga a vario titolo (Preside, DSGA, personale docente e non-docente, studenti, genitori) rientra tra le ipotesi di cui al Regolamento Interno d'Istituto e come tale viene trattata per quanto riguarda le conseguenze disciplinari, ferma restando anche la possibilità di adire le consuete vie legali (Delibera C.d.I. del 24 settembre 2009).

